

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;

VISTO in particolare l'articolo 2 della citata legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, con cui è stato istituito il Ministero della salute;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce rossa italiana;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni, recante approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa;

RITENUTO necessario procedere, in attuazione della delega di cui al citato articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa al fine di conseguire, attraverso un riordino strutturale, economie nell'attività di amministrazione, gestione e controllo, nonché di incrementare e migliorare la qualità dei servizi resi;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico e della difesa;

EMANA

Il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Natura e articolazione territoriale

1. L'Associazione italiana della Croce Rossa, ente pubblico non economico, è costituita dal Comitato centrale e dai Comitati regionali che svolgono i compiti di cui all'articolo 2.
2. I Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 30 settembre 2011 assumono **la natura** giuridica associativa di diritto privato e **sono disciplinati** dalle norme del titolo II del libro I del codice civile. La costituzione di ulteriori Comitati locali o provinciali è deliberata dal Consiglio direttivo nazionale, su proposta del Consiglio direttivo regionale, cui consegue **la costituzione con atto pubblico e la richiesta di riconoscimento** della personalità giuridica **ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361**. I soci dei Comitati locali e provinciali sono soci della CRI.
3. I Comitati locali e provinciali subentrano nei rapporti attivi e passivi relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI, comprese quelle con enti locali e organi del Servizio sanitario nazionale. La CRI, in ogni caso, cura fino al 30 giugno 2012 l'esecuzione delle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi anche dei Comitati locali e provinciali.
4. La CRI con proprio regolamento interno determina lo statuto tipo dei Comitati locali e provinciali e le modalità di affiliazione dei Comitati medesimi. **I Comitati locali e provinciali che intendano caratterizzarsi come organizzazioni di volontariato ed iscriversi ai registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.266, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei requisiti stabiliti dagli articoli 2 e 3 della legge 11 agosto 1991, n.266, nonché dalle disposizioni regionali o provinciali di riferimento in materia.**
5. **A seguito della privatizzazione di cui al comma 2, i Comitati locali e provinciali non possono usufruire di finanziamenti statali finalizzati al loro funzionamento, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in favore delle associazioni di volontariato.**

Art. 2

Compiti

1. La CRI esercita i seguenti compiti di interesse pubblico:

- a) organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, sia interne che internazionali;
- b) disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza in tempo di pace delle persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine;
- c) operare quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- d) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona;
- e) **realizzare** interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari esteri ;
- f) **collaborare con i componenti del movimento internazionale della croce rossa e mezzaluna rossa in attività di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilità;**
- g) svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria;
- h) svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado;
- i) svolgere attività ausiliaria delle Forze Armate in Italia ed all'estero ove mobilitata, **attraverso il Corpo militare delle infermiere volontarie;**
- j) diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;
- k) collaborare con le società di Croce rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa;
- l) adempiere a quanto demandato dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle società di Croce rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente.
- m) promuovere la diffusione della coscienza trasfusione tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie.
- n) svolgere altresì i compiti ad essa attribuiti dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. La CRI svolge ogni altro compito previsto dal proprio statuto.

3. La CRI può avvalersi dei Comitati locali e provinciali affiliati per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo **attraverso apposite convenzioni e con oneri a carico del Comitato centrale o dei Comitati regionali nell'ambito delle disponibilità di bilancio. Parimenti i predetti Comitati locali e provinciali potranno utilizzare personale del Comitato centrale o**

dei Comitati regionali, previo sottoscrizione di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e con oneri a carico del Comitato locale o provinciale che utilizza le risorse umane;

4. La CRI può sottoscrivere convenzioni con altre pubbliche amministrazioni e partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti.

5. Sono riconosciuti alla CRI gli stessi benefici fiscali di cui all'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, previsti per le associazioni di volontariato.

Art. 3

Personale civile della Croce Rossa Italiana.

1. Al personale della Croce Rossa Italiana con rapporto a tempo indeterminato in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i Comitati centrale e regionali della medesima Associazione, continua ad applicarsi la normativa vigente di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, **nonché le disposizioni del CCNL di comparto di riferimento.**

2. Entro **sessanta giorni** dall'entrata in vigore del presente decreto, **con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione e sentita la Croce Rossa Italiana, sono stabiliti i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale della Croce Rossa Italiana in servizio a tempo indeterminato presso i Comitati provinciali e locali della medesima Associazione per il transito presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa informativa alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nei successivi sessanta giorni dall'adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri detto personale può optare se permanere presso i predetti Comitati con un contratto di diritto privato ovvero transitare presso altre pubbliche amministrazioni.**

3. Tutti i contratti a tempo determinato relativi al personale della Croce Rossa Italiana vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, prorogati ai sensi dell'articolo 28 della legge 18 giugno 2009, n. 69, anche per le esigenze convenzionali per la fornitura dei servizi sociali e socio-sanitari, continuano la vigenza fino alla loro scadenza. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità vengono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico corrispondente al costo del personale medesimo.


4. Per effetto di quanto previsto dai commi precedenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **il Commissario Straordinario della Croce Rossa italiana procede, con apposita deliberazione, approvata dal Ministero della salute, previo parere favorevole del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, alla rideterminazione della dotazione organica di personale previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle Organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in ogni caso la dotazione organica dell'ente pubblico Croce Rossa Italiana non può eccedere il numero del personale in servizio a**

tempo indeterminato presso il Comitato centrale e i Comitati regionali nonché le unità di personale la cui assunzione è già stata autorizzata. Il Commissario Straordinario della Croce Rossa italiana delibera, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali rappresentative, un piano di riallocazione del personale in servizio a tempo indeterminato, sulla base degli effettivi fabbisogni presenti presso le diverse strutture centrale e regionali. Fino all'approvazione della nuova dotazione organica, la dotazione organica vigente è provvisoriamente rideterminata sulla base dei posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi i posti relativi alle procedure selettive e di reclutamento avviate e concluse alla predetta data.

5. Fino alla rideterminazione della dotazione organica di cui al comma 4, e comunque fino al momento dell'estinzione del debito con le risorse provenienti dalle attività di cui all'articolo 5 è fatto divieto alla C.R.I. di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatta salva esclusivamente la possibilità di prorogare i contratti di lavoro in essere o stipulare contratti a tempo determinato **per specifiche convenzioni**, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 4

Personale del Corpo militare in servizio presso la CRI

- 
1. Il personale appartenente al Corpo militare in servizio al 30 settembre 2011 e continuativamente in servizio dal 1 gennaio 2008 è mantenuto in servizio e inquadrato, all'interno del Corpo militare, **in un ruolo continuativo ad esaurimento, la cui consistenza organica e articolazione nelle categorie direttive e di assistenza e nei gradi, corrispondenti a quelle risultanti al 30 settembre 2011, sono stabilite con unico provvedimento ricognitorio adottato dal Commissario straordinario della CRI**, d'intesa con il Ministero della difesa. Gli avanzamenti nel grado sono effettuati ai sensi degli articoli da 1684 a 1692 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, per il personale direttivo e degli articoli da 1699 a 1709 dello stesso decreto legislativo per il personale di assistenza, sulla base delle vacanze nei gradi dello stesso ruolo ad esaurimento.
 2. Nulla è innovato circa l'organizzazione interna della CRI che disciplina gli appartenenti ai Corpi ausiliari delle Forze Armate, costituiti dal Corpo Militare e dal Corpo delle Infermiere Volontarie.

Art 5 Patrimonio

1. Il patrimonio immobiliare della CRI è destinato all'espletamento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico, anche mediante l'utilizzazione **in comodato d'uso gratuito** da parte dei Comitati locali e provinciali affiliati.

2. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto la CRI redige lo stato di consistenza patrimoniale e l'inventario dei beni immobili di proprietà o comunque in uso ed elabora un piano di valorizzazione degli immobili per recuperare le risorse economiche e finanziarie per il ripiano degli eventuali debiti accumulati, secondo i seguenti criteri:

- a) dismettere, nei limiti dell'eventuale debito esistente **anche a carico dei bilanci di singoli comitati**, gli immobili pervenuti alla CRI non attraverso negozi giuridici modali e che non siano necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
- b) ricavare reddito, tramite negozi giuridici di godimento, dagli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
- c) verificare la convenienza alla rinuncia a donazioni modali di immobili non più proficuamente utilizzabili per lo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
- d) restituire alle amministrazioni titolari i beni demaniali o patrimoniali indisponibili in godimento, ove non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico, sentite le amministrazioni titolari dei beni stessi.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le risorse provenienti dalle attività di cui al comma 2 sono riservati prioritariamente al ripiano della eventuale situazione debitoria e, sino a tale momento, non possono essere utilizzate dalla CRI per lo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico.

Art. 6

(Modalità di vigilanza)

1. Al fine di verificare il perseguimento dei fini istituzionali e il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni normative vigenti e fatte salve le specifiche disposizioni relative C.R.I. la funzione di vigilanza attribuita al Ministero della Salute e al Ministero della difesa per quanto attiene al corpo militare, si estrinseca, nel potere di emanare atti di indirizzo, per il Ministero della salute relativamente ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) ed l) e per il Ministero della difesa relativamente ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) ed m) e direttive nelle materie afferenti ai compiti e alle funzioni istituzionali della C.R.I., nonché nel potere di controllo sulla gestione e sull'attività svolta.

2. La funzione di vigilanza di cui al comma 1 può essere esercitata anche tramite ispezioni e verifiche disposte dal Ministro della salute nonché mediante richiesta di atti, documenti e ulteriori informazioni su specifiche materie di particolare rilevanza.

3. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di amministrazione e contabilità, di organizzazione e funzionamento, gli atti di programmazione, le variazioni del ruolo organico, il bilancio con le relative variazioni e il rendiconto sono trasmessi al Ministero della salute, che li approva nei sessanta giorni successivi alla ricezione o ne chiede il riesame con provvedimento motivato. In caso di richiesta di riesame, l'ente nei successivi dieci giorni può recepire le osservazioni e riproporre il nuovo testo per il controllo, oppure può motivare in merito alle ragioni per le quali ritiene di confermare il precedente testo. Decorsi trenta giorni dalla ricezione dei nuovi atti, il Ministero procede all'approvazione o all'annullamento degli atti.

4. Le deliberazioni, il bilancio con le relative variazioni e il rendiconto di cui al precedente comma 3 sono approvati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le variazioni del ruolo organico di cui al precedente comma 3 e i regolamenti di organizzazione sono approvati di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Le deliberazioni di cui ai commi 3 e 4 sono approvate, per la parte di competenza, anche dal Ministero della difesa.

Art 7

(Norme transitorie e finali)

1. **Il Commissario straordinario della CRI è prorogato sino al 31 dicembre 2012.** Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Commissario Straordinario provvede alla riduzione del numero delle attuali Componenti volontaristiche civili della CRI, ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione dell'Ente.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Commissario straordinario con proprio atto approva lo Statuto provvisorio della Croce Rossa Italiana, **previa intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri vigilanti.** In tale sede si potrà procedere all'eliminazione del livello territoriale provinciale. Lo Statuto definitivo è deliberato dall'Assemblea dei soci entro 12 mesi dalla ricomposizione degli organi elettivi ed approvato con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.

3. Nelle more della approvazione del nuovo statuto della CRI si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto approvato con DPCM 6 maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni.

4. La CRI, cura fino al 30 giugno 2012 l'esecuzione delle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche avvalendosi dei Comitati locali e provinciali.

5. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla CRI è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti. La CRI tutela l'uso dell'emblema in tutte le sedi civili e penali.

Art. 8

(Invarianza di oneri)

1. Dalla attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.